



## **REGOLAMENTO ELETTORALE**

**Approvato  
dall'Assemblea Ordinaria dei Soci  
del 26 aprile 2009<sup>1</sup>**

### **CANDIDATURE – FORMA E CONTENUTO DELLA SCHEDA PER LE VOTAZIONI Articolo 1**

1. Il presente regolamento disciplina le elezioni delle cariche sociali.
2. Per quanto non previsto nel presente Regolamento riguardo al funzionamento dell'Assemblea, trovano applicazione le disposizioni contenute nel Regolamento Assembleare della Banca.
3. Per il rinnovo totale delle cariche sociali il numero degli amministratori da nominare, con indicazione dei requisiti di genere femminile nel minimo del venti per cento arrotondato per eccesso all'unità superiore, è determinato dall'Assemblea che si tiene l'anno precedente a quello in cui si rinnovano le cariche sociali.
4. E' facoltà di ogni socio proporre la propria candidatura, avendo i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti dalla Legge bancaria (D. Lgs 01.09.1993, n.385), dallo Statuto e dal presente Regolamento per far parte degli Organi Sociali
5. Si possono candidare alla carica di amministratore i soci il cui nome è iscritto nel libro dei soci da almeno due anni ed aventi i requisiti di cui al precedente comma. Se la Banca si trova in uno stato di difficoltà accertato dal Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, si può derogare al requisito di anzianità come socio per i candidati individuati in accordo con tale Fondo.
6. E' vietato candidarsi per due o più Organi Sociali nella stessa Assemblea indetta per il rinnovo delle cariche; non può altresì candidarsi a componente del Consiglio di Amministrazione l'amministratore uscente che al termine del mandato, malgrado l'impegno assunto nella proposta di candidatura presentata per ricevere tale mandato, non ha conseguito almeno dodici crediti formativi per la partecipazione ad eventi che le associazioni federali cui la Banca aderisce hanno riconosciuto idonei alla formazione. Per gli amministratori al primo mandato i crediti sono aumentati della metà.

---

<sup>1</sup> - Modificato con delibera assembleare del 30 aprile 2011 all'art. 1;  
- con delibera assembleare del 29 aprile 2012 agli artt. 1, 2, 3, 4, 6, 7 e 10 e con introduzione degli artt. 12 e 13;  
- con delibera assembleare dell'8 maggio 2016 all'art. 1, comma 3,.

SOCIETA' COOPERATIVA

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo  
Aderente al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo  
Iscrizione Registro Imprese Roma: C.F. e n. iscrizione 00721840585 - P.Iva 00926071002  
Iscritta all'Albo delle Cooperative al n° A149851  
Iscritta all'Albo delle Banche al n.4607 – Cod. ABI 08812  
Sede Centrale: FORMELLO – Viale Umberto I°, 4 – Tel. 06/9014301 – Fax 06/9089034



## Articolo 2

1. La proposta di candidatura, redatta su apposito modulo conforme al modello predisposto dalla Banca, recante, tra l'altro, per i candidati amministratori e sindaci, l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo in altre società, deve pervenire sottoscritta dal candidato con firma autenticata dai soggetti indicati nell'art. 5 del Regolamento di Assemblea, alla Segreteria della Banca entro e non oltre le ore 13.00 del 15° giorno lavorativo bancario antecedente quello in cui è stata convocata l'Assemblea dei Soci.
2. Entro i termini sopra indicati possono essere presentate candidature mediante liste di candidati, il numero dei quali deve corrispondere a quello determinato ai sensi del comma tre dell'art 1, ovvero candidature singole

## Articolo 3

1. Al fine di favorire una composizione dell'organo rispondente alle esigenze di esperienza, competenza e ricambio del governo della Società, il Consiglio di Amministrazione e i Soci presenteranno liste di candidati che, per almeno la metà del loro numero, siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, del Decreto del Ministro del tesoro del 18 marzo 1998, n. 161 , e che, qualora eletti, determinino in Consiglio una anzianità complessiva media - data dal numero dei mandati consecutivi già ricoperti nella Banca da ciascun amministratore diviso il numero degli amministratori che compongono l'organo - non superiore a 15 esercizi.
2. Le liste, nel rispetto di quanto prescritto dal comma che precede, tenderanno a garantire all'interno del Consiglio la rappresentanza dei più significativi ambiti territoriali in cui la Banca opera. Esse inoltre saranno formate tenendo nella giusta considerazione i diversificati fattori che possono influire sugli equilibri nel funzionamento dell'organo di governo.
3. Ciascuna lista di candidati deve essere presentata da un numero di soci non inferiore al 15 per cento dei soci legittimati a votare nell'Assemblea chiamata ad eleggere le cariche sociali iscritti al libro dei soci alla data del 31 dicembre dell'anno precedente. Ciascuna candidatura singola deve essere presentata da un numero di soci non inferiore al 4 per cento dei soci come sopra indicati. Ciascun socio può concorrere a presentare una sola lista di candidati o un solo candidato e, in caso di inosservanza, la sua sottoscrizione non è computata valida per alcuna lista di candidati da lui sottoscritta né per la singola candidatura. La firma del socio presentatore deve essere autenticata dai soggetti elencati nel primo comma dell'art. 5 del Regolamento di Assemblea. I candidati alla carica di sindaco non possono concorrere a presentare alcuna candidatura.

### SOCIETA' COOPERATIVA

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo  
Aderente al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo  
Iscrizione Registro Imprese Roma: C.F. e n. iscrizione 00721840585 - P.Iva 00926071002  
Iscritta all'Albo delle Cooperative al n° A149851  
Iscritta all'Albo delle Banche al n.4607 - Cod. ABI 08812  
Sede Centrale: FORMELLO - Viale Umberto I°, 4 - Tel. 06/9014301 - Fax 06/9089034



4. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori, ma non la maggioranza del Consiglio, quelli in carica provvedono, con l'approvazione del Collegio Sindacale, alla loro sostituzione.

5. Gli amministratori nominati ai sensi del comma precedente restano in carica fino alla successiva Assemblea; coloro che sono nominati successivamente dall'Assemblea scadono insieme agli amministratori già in carica all'atto della loro nomina.

7. Entro il mese di febbraio dell'anno in cui l'Assemblea è convocata per eleggere la totalità delle cariche sociali, la Banca affigge in modo visibile nella sede sociale e nelle filiali un avviso contenente la modalità di esercizio del diritto di candidarsi, nonché il presente Regolamento.

#### **Articolo 4**

1. I cognomi e i nomi dei candidati a presidente del Consiglio di Amministrazione, amministratore, presidente del collegio sindacale, sindaco effettivo o supplente e proboviro effettivo o supplente sono stampati in una scheda elettorale, distinti a seconda della loro lista di appartenenza, ovvero a seconda che si tratti di candidature singole. In tale scheda le liste dei candidati sono iscritte in ordine cronologico, iniziando da quella presentata per prima. Se vi sono casi di omonimia tra i candidati, devono stamparsi nella scheda ulteriori dati personali individuati in accordo con gli interessati.

2.. La scheda predisposta per l'elezione degli Organi Sociali contiene nella prima parte le eventuali liste dei candidati e nella seconda parte l'elenco, in ordine alfabetico, dei soci che sono stati candidati singolarmente. Segue una terza parte recante in alto la dicitura "Persone non candidate" e sotto un numero di righe pari al numero di candidati da eleggere, in cui gli elettori possono esprimere la loro preferenza in favore di persone che non hanno presentato la loro candidatura. Si deve riportare in calce alla scheda la seguente avvertenza: «I soci possono votare persone diverse da quelle indicate nella presente scheda, scrivendo il cognome ed il nome di queste persone negli appositi spazi in bianco».

3. Per ogni Organo sociale da rinnovare deve essere predisposta distinta scheda elettorale

#### **INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA'**

#### **Articolo 5**

1. Non possono essere eletti in nessuna delle cariche sociali coloro che si trovino in una delle situazioni di ineleggibilità o di incompatibilità previste dallo Statuto e dal D. Lgs. 01.09.1993, n.385.

2. Parimenti, non possono essere eletti il Sindaco, i Consiglieri, i componenti della giunta comunale, i



dipendenti del Comune per il quale la Banca di Credito Cooperativo svolge Servizio di Tesoreria, nè i componenti degli organi degli Enti per i quali la Banca svolge l'anzidetto servizio.

3. Il candidato che non ha rimosso, con prova documentale certa, la causa di incompatibilità o di ineleggibilità prima dell'inizio delle votazioni e che ottenga preferenze sufficienti per far parte dell'Organo Sociale prescelto, non può essere proclamato eletto.

4. Al suo posto subentra il primo dei non eletti.

5. A parità di voto subentra il più anziano di età.

6. L'ineleggibilità o l'incompatibilità che sopravvengono dopo l'elezione importano – ove l'interessato non rimuova entro i successivi dieci giorni tale situazione – la decadenza dalla carica sociale che deve essere deliberata dal Consiglio d'Amministrazione nella prima seduta successiva all'inutile decorso del citato periodo di tempo.

7. Per quanto riguarda il cumulo degli incarichi si applicano le disposizioni previste nel Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi degli esponenti aziendali.

## **MODULO DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE – COMITATO ELETTORALE**

### **Articolo 6**

1. Al fine di garantire l'ordinato svolgimento della presentazione delle candidature, il Consiglio di Amministrazione nomina, nel termine di cui al settimo comma dell'art. 3, un Comitato Elettorale composto da cinque membri, diversi dai consiglieri in carica. I membri del Comitato elettorale non possono candidarsi né sostenere taluna candidatura.

2. Il Comitato elettorale è chiamato ad assicurare la corretta applicazione delle norme di legge, statutarie e regolamentari concernenti la presentazione delle candidature per il rinnovo totale delle cariche sociali.

3. A tal fine il Comitato, completato l'accertamento della regolarità formale delle candidature presentate, rimette gli atti al Consiglio di Amministrazione:

– per l'affissione dell'elenco dei candidati nella sede sociale, nelle filiali e nelle agenzie e la pubblicazione nel sito internet della Banca; negli stessi luoghi sono consultabili brevi curricula dei candidati, da loro eventualmente redatti.

– per consentire ai soci di prendere visione di eventuali curricula e delle dichiarazioni presentate dai candidati in allegato alla proposta di candidatura;

– per la successiva conservazione degli atti nella Segreteria generale della Banca ai sensi del comma 2 dell'art.16 del Regolamento di Assemblea. La proposta di candidatura deve contenere le seguenti

#### **SOCIETA' COOPERATIVA**

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo

Aderente al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo

Iscrizione Registro Imprese Roma: C.F. e n. iscrizione 00721840585 - P.Iva 00926071002

Iscritta all'Albo delle Cooperative al n° A149851

Iscritta all'Albo delle Banche al n.4607 – Cod. ABI 08812

Sede Centrale: FORMELLO – Viale Umberto I°, 4 – Tel. 06/9014301 – Fax 06/9089034



dichiarazioni rilasciate dal candidato sotto la propria responsabilità:

- l’attestazione di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità e incompatibilità, nonché di possedere tutti i requisiti prescritti dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento per la carica per cui si candida; se il candidato a componente del consiglio di Amministrazione è un amministratore uscente, l’attestazione deve specificare anche i crediti formativi attribuiti durante il mandato dalle organizzazioni federali cui la Banca è associata;
- l’accettazione preventiva dell’incarico nonché l’impegno, in caso di elezione, ad adempiere ai doveri legati alla carica per cui si candida con la diligenza e la professionalità richieste, nella consapevolezza delle correlate responsabilità;
- l’impegno per i candidati a componenti del Consiglio di Amministrazione ad adempiere durante il mandato per il quale presentano la candidatura, l’obbligo di formazione permanente impartita con eventi formativi dalle organizzazioni federali cui la Banca è associata;
- la comunicazione degli incarichi di amministrazione o di controllo eventualmente ricoperti in altre società;
- l’eventuale indicazione di appartenere ad una determinata lista di candidati.

4. Ciascun socio candidato può ottenere i nomi e i cognomi dei soci legittimati ad intervenire all’assemblea chiamata ad eleggere le cariche sociali.

## **MODALITA’ DI VOTAZIONE CON SCRUTINIO SEGRETO**

### **Articolo 7**

1. L’elezione del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e del collegio dei probiviri avviene mediante una o più schede elettorali. Tuttavia l’assemblea, su proposta del suo presidente, può deliberare, con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, l’elezione di tali cariche sociali mediante votazione palese; in questo caso, il presidente pone in votazione i singoli candidati, presentatisi anche in assemblea, iniziando da quelli proposti dal consiglio di amministrazione uscente.
2. Il socio, appena prima di entrare nella cabina elettorale, riceve un numero di schede elettorali pari alle schede di voto a lui attribuite ai sensi del secondo comma dell’art. 7 del Regolamento Assembleare. In caso di utilizzo parziale delle schede elettorali il socio non può astenersi con le schede inutilizzate.
3. Il Socio elettore potrà votare la singola lista per ciascun organo ovvero, in caso di candidature singole, un numero di membri non superiore al numero delle cariche da eleggere ed un solo Presidente, scegliendoli tra le persone che si sono candidate, ovvero indicando un numero massimo di nominativi pari al numero delle cariche da eleggere, scelti tra i soci dell’elenco generale.
4. Per l’elezione del Collegio Sindacale, si applicano le norme previste dall’art. 2397 del C.C..

#### **SOCIETA’ COOPERATIVA**

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo  
Aderente al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo  
Iscrizione Registro Imprese Roma: C.F. e n. iscrizione 00721840585 - P.Iva 00926071002  
Iscritta all’Albo delle Cooperative al n° A149851  
Iscritta all’Albo delle Banche al n.4607 – Cod. ABI 08812  
Sede Centrale: FORMELLO – Viale Umberto I°, 4 – Tel. 06/9014301 – Fax 06/9089034



5. I membri effettivi del Collegio dei Probiviri, invece, nonché i due membri supplenti possono essere scelti tra i non soci mentre il Presidente viene designato dalla Federazione locale e, quindi, non votato.

### **Articolo 8**

1. Per votare le liste l'elettore dovrà barrare il quadrato posto alla sommità della lista prescelta.
2. Per votare candidati singoli, l'elettore dovrà barrare il quadrato posto alla sinistra del/i nominativo/i prescelto/i.
3. Laddove il socio intenda votare contemporaneamente alcuni candidati il cui cognome e nome è compreso nell'elenco dei candidati singoli ed altre persone che non hanno proposto alcuna candidatura, dovrà barrare per i primi il quadrato posto a sinistra dei candidati prescelti e, per le seconde, riportare nella parte contrassegnata dalla dicitura "PERSONE NON CANDIDATE", il cognome e nome prescelti ovvero il numero corrispondente del socio prescelto rilevabile dall'elenco generale dei soci affisso in ognuna delle cabine elettorali e firmato dal Presidente dell'Assemblea.
4. La cancellazione di uno o più nominativi all'interno della/e lista/e o la sola attribuzione di voti a singoli candidati compresi nella lista, rende non attribuibile il voto alla lista medesima ed al/i candidato/i prescelto/i. L'attribuzione di voto alla lista e a singoli candidati compresi nella stessa si intende riferita all'intera lista.

## **SCRUTINIO DEI VOTI PROCLAMAZIONE DEI VINCITORI**

### **Articolo 9**

1. Nel caso in cui il socio esprima preferenze per un numero di membri superiore a quello indicato, le preferenze espresse sono nulle, restando invece valido il voto eventualmente espresso in favore del Presidente.
2. Ugualmente nel caso in cui il socio esprima più di una preferenza per l'elezione del Presidente, le preferenze espresse sono nulle, restando invece validi i voti eventualmente espressi in favore dei membri dell'organo votato.
3. Nell'ipotesi che una o più persone di cui al terzo comma dell'art. 8 conseguano un numero di preferenze pari o superiore a quelle riportate dalla lista vincente, la/e stessa/e subentra/no nella medesima lista al posto del/i candidato/i più giovane/i d'età.

### **Articolo 10**

1. Il presidente soprintende allo scrutinio, predisponendo un'ideale organizzazione ai sensi dell'art. 14

SOCIETA' COOPERATIVA  
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo  
Aderente al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo  
Iscrizione Registro Imprese Roma: C.F. e n. iscrizione 00721840585 - P.Iva 00926071002  
Iscritta all'Albo delle Cooperative al n° A149851  
Iscritta all'Albo delle Banche al n.4607 - Cod. ABI 08812  
Sede Centrale: FORMELLO - Viale Umberto I°, 4 - Tel. 06/9014301 - Fax 06/9089034



del Regolamento di Assemblea

2. Lo scrutinio è effettuato dai soli scrutatori nominati dall'assemblea ed è visibile dai soci presenti in assemblea. Se vi sono contestazioni, decide il presidente dell'assemblea.
3. In caso di votazione per alzata di mano, si computano soltanto i voti risultati minoritari e quelli esprimibili dagli astenuti e, per differenza, si computano i voti risultati maggioritari.
4. In caso di votazione con scheda elettorale, si computano le schede depositate nell'urna e poi si scrutino le singole schede.
5. Sono nulli i voti espressi in modo da non consentire l'individuazione univoca della volontà del votante.
6. In ogni caso, nell'attribuzione delle preferenze e nel giudicare la validità dei voti espressi, il Presidente dell'Assemblea dovrà ispirarsi al principio generale della conservazione del voto sempre che dallo stesso sia chiaramente desumibile la volontà dell'elettore.
7. Verranno proclamati eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze.
8. Al momento della nomina dei Sindaci e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'Assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società.
9. Qualora a seguito dello spoglio, due o più nominativi dovessero riportare lo stesso numero di voti, se necessario, verrà proclamato eletto il più anziano di età.

#### **Articolo 11**

1. Qualora un nominativo risulti eletto a due o più organi sociali dovrà optare, prima della proclamazione degli eletti, ad una soltanto delle cariche per le quali ha ottenuto il quorum necessario.
2. In tal caso, al suo posto subentrerà il nominativo che avrà riportato il maggior numero dei voti.
3. In difetto di opzione, per assenza dell'eletto o per suo diniego, la decisione sarà rimessa all'Assemblea.

#### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Articolo 12**

1. Il presente regolamento è liberamente consultabile dai soci presso la sede sociale e, ove presenti,

SOCIETA' COOPERATIVA  
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo  
Aderente al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo  
Iscrizione Registro Imprese Roma: C.F. e n. iscrizione 00721840585 - P.Iva 00926071002  
Iscritta all'Albo delle Cooperative al n° A149851  
Iscritta all'Albo delle Banche al n.4607 – Cod. ABI 08812  
Sede Centrale: FORMELLO – Viale Umberto I°, 4 – Tel. 06/9014301 – Fax 06/9089034



presso le succursali e le sedi distaccate della Banca.

2. Ciascun socio ha diritto ad avere una copia gratuita di questo regolamento. Di esso si deve fare menzione in ogni avviso di convocazione dell'assemblea dei soci.

### **Articolo 13**

1. Il presente regolamento può essere modificato dall'assemblea ordinaria dei soci, se tale materia è stata previamente indicata nell'avviso di convocazione dell'assemblea.

2. Il presente regolamento non può essere disatteso occasionalmente, nemmeno a seguito di apposita deliberazione assembleare.

3. I soci, pari ad almeno il 15% per cento della compagine sociale possono depositare presso la sede sociale, ogni anno entro fine gennaio, una o più proposte di modificazione del presente regolamento, con in calce le loro firme autenticate ai sensi del primo comma dell'art. 5 del Regolamento Assembleare. Il consiglio di amministrazione, verificata la regolarità formale della proposta, la inserisce come materia dell'ordine del giorno dell'assemblea chiamata ad approvare il progetto di bilancio d'esercizio.

#### **SOCIETA' COOPERATIVA**

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo

Aderente al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo

Iscrizione Registro Imprese Roma: C.F. e n. iscrizione 00721840585 - P.Iva 00926071002

Iscritta all'Albo delle Cooperative al n° A149851

Iscritta all'Albo delle Banche al n.4607 – Cod. ABI 08812

Sede Centrale: FORMELLO – Viale Umberto I°, 4 – Tel. 06/9014301 – Fax 06/9089034